

Prot. 2438/21

RGF 85-1/2013

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi	Presidente
dott. Marco Vittoria	Giudice
dott. Irene Colladet	Giudice Est.

nel giudizio n. 121 /2021 reg.ist.fall. per la dichiarazione di fallimento in estensione

promosso da

presso lo Studio del difensore;

RICORRENTE

nei confronti di

con sede in

Via

in persona della legale rappresentante *pro tempore*

con l'intervento di



ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: dichiarazione di fallimento in estensione ex art. 147 comma quinto L.F..

letto il ricorso proposto dal _____ per la dichiarazione del fallimento in estensione di _____, quale socia occulta della supersocietà di fatto sussistente tra quest'ultima e la _____

sentite le parti all'udienza;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art.15 IV co. l.f.;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art.9 I co. l.f. poiché la debitrice ha sede nel circondario di Parma;

ritenuto che sussista il difetto di legittimazione passiva in capo alla sig.ra _____ n proprio, posto che la domanda di fallimento in estensione non riguarda i soci persone fisiche della _____

ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dell'azione ex art. 147 comma quinto L.F. sollevata dalla società resistente: il comma secondo del menzionato art. 147 L.F., laddove statuisce che "*il fallimento... non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata*" si riferisce espressamente ai "*soci di cui al comma primo*", vale a dire ai soci (illimitatamente responsabili) delle società in nome collettivo, delle società in accomandita semplice e delle società in accomandita per azioni, mentre, quanto al termine previsto dall'art. 10 L.F., la giurisprudenza di legittimità, con orientamento costante, ha ritenuto che "*L'art. 10, primo comma, legge fall., il quale - a seguito delle modifiche apportate con le riforme del 2006 e del 2007 - prevede che gli*



imprenditori individuali e collettivi possano essere dichiarati falliti entro il termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, così realizzando un bilanciamento di valori tra il principio dell'affidamento dei terzi tutelato dalle iscrizioni nel registro delle imprese e quelli della certezza delle situazioni giuridiche e della tutela dell'imprenditore, non è applicabile al socio occulto, che, per sua scelta, non è iscritto nel registro delle imprese e che conseguentemente non può pretendere l'osservanza del limite annuale per la sua dichiarazione di fallimento" (cfr. *ex multis* Cass. 15488/2013¹);

considerato che, ai fini della configurabilità della supersocietà di fatto, deve essere fornita la prova dei seguenti elementi:

- della c.d. "apparenza della società", da intendersi quale comportamento di due o più persone (fisiche e/o giuridiche) che, pur non essendo legate da vincoli sociali, operino nel mondo esterno in modo da generare il convincimento che agiscano come soci;
- del comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme, e non contrario, all'interesse dei soci (cfr. Cass. 10507/2016 e 15346/2016);
- dell'insolvenza della supersocietà di fatto (cfr. Cass. 10507/2016 e 15346/2016);

ritenuto che tali circostanze possano essere desunte anche in via presuntiva;

valutato, quanto alla sussistenza dell'"apparenza della società", che la stessa possa desumersi dai seguenti elementi:

- dalla denominazione delle due società, entrambe facenti riferimento alle "costruzioni metalliche" (è appena il caso di ricordare che la denominazione della società ricorrente dal 14/09/1999 fino al 16/07/2013 era
- la coincidenza della sede legale delle due società presso l'unico bene immobile rimasto sempre di proprietà di

¹ La medesima sentenza si preoccupa altresì di spiegare l'apparente *revirement*: "Va conclusivamente rammentato che questa Corte nel vigore della legislazione fallimentare antecedente alla riforma del 2006-2007 aveva ritenuto che in tema di dichiarazione del fallimento del socio illimitatamente responsabile di società di persone, il principio di certezza delle situazioni giuridiche - la cui generale attuazione la Corte costituzionale ha inteso assicurare con la pronuncia di incostituzionalità dell'art. 147, L. Fall., comma 1 nella parte in cui non prevede l'applicazione del limite del termine annuale dalla perdita della qualità di socio illimitatamente responsabile (sentenza n. 319 del 2000) - imponeva che la decorrenza di detto termine per il socio occulto receduto non poteva farsi risalire alla data del suo recesso (né, tanto meno, a quella della dichiarazione di fallimento della società, dato che l'evento fallimentare non scioglie il vincolo societario), ma piuttosto a quella in cui lo scioglimento del rapporto fosse stato portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, di guisa che occorreva, in concreto, tener conto della data della eventuale pubblicizzazione del recesso o di quella in cui i creditori ne avessero avuto conoscenza o lo avessero colpevolmente ignorato. (Cass. 10268/04, Cass. 18927/05, Cass. 6199/09; Cass. 5764/11).

La giurisprudenza in questione non appare più attuale in ragione di quanto in precedenza detto a seguito della novellazione della legislazione fallimentare operata dal legislatore del 2006 e del 2007".



è sito in e ciò
 sempre fino al 16/07/2013, data in cui di
 oltre a modificare la sua denominazione in
 e ad essere posta in liquidazione volontaria,
 nonché a depositare ricorso per la concessione dei termini di cui all'art.
 161 comma sesto L.F., trasferiva la propria sede legale in

- l'omessa richiesta del pagamento dei canoni per l'"occupazione" del
 ridotto immobile da parte di qualificata
 dalla società resistente quale "scelta imprenditoriale" (cfr. pag. 15 della
 memoria di costituzione). Ad avviso del Collegio, in assenza di deduzioni
 più puntuali al riguardo da parte della resistente, tale operazione è da
 qualificarsi quale atto a titolo gratuito che evidenzia la cointeressenza
 nell'attività di ad opera del socio occulto
 il quale, a far data
 dall'01/10/1999, in occasione della cessione d'azienda intervenuta da
 parte di a favore di
 provvede addirittura a mutare il proprio oggetto
 sociale in "affitto di mobili propri", pur avendo, quale unico immobile di
 proprietà, quello occupato (gratuitamente) per più di dieci anni da

valutato altresì che il comune intento sociale perseguito vada
 individuato nella volontà di continuare l'attività di carpenteria metallica
 con la newco, salvaguardando l'unico bene immobile di proprietà
 "blindandolo" nella società immobiliare di facciata (e sottraendolo così alla
 garanzia patrimoniale della società effettivamente produttiva);

ritenuto pertanto che le circostanze dianzi indicate e
 complessivamente valutate, dimostrino in modo non equivoco che
 abbia assunto la veste
 di socio nella supersocietà di fatto con

considerato, infine, quanto all'accertamento dell'insolvenza della
 supersocietà di fatto, che la sostanziale coincidenza dell'attività sociale
 (attività di carpenteria) realizzato con strumenti riconducibili alla sola
 fatto salvo per il conferimento in natura del bene
 immobile – capannone, fa sì che i valori di bilancio della supersocietà da
 prendersi in considerazione ai sensi degli artt. 1 e 5 L.F. siano i medesimi
 della con l'aggiunta del valore del capannone tra le
 immobilizzazioni dell'attivo ed i costi di gestione indicati nella memoria di
 costituzione al passivo;



ritenuto pertanto evidente la grave situazione di dissesto in cui versa la supersocietà di fatto, evincibile dai debiti già accertati in sede di formazione dello stato passivo di _____ per euro 902.008,21 e rispetto ai quali l'attivo disponibile risulta irrisorio, anche aggiungendo il valore dell'immobile del socio occulto

_____ risultante dal bilancio di quest'ultima e pari ad Euro 125.539,00;

ritenuto di indicare come curatore il dott. _____
con studio in _____ già Curatore del Fallimento

P.Q.M.

Visti ed applicati gli artt. 5 e segg. l.f., nonché l'art. 147 comma quinto L.F.,

DICHIARA

il fallimento in estensione del socio occulto

_____ n persona
della legale rappresentante *pro tempore* signora _____
, nata a _____ residente in _____

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Enrico Vernizzi, già GD del Fallimento Project Fermetal Srl in liquidazione;

NOMINA

Curatore il dott. _____ con studio in _____

DISPONE

La riunione della procedura _____
_____ al Fallimento

ORDINA

al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 84 L.F. e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 87 L.F.

STABILISCE



che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo del ridetto socio occulto, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 30/03/2022 ore 10:45;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali su cose mobili in possesso della fallita, il termine di giorni trenta prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art.93 l.f.;

ORDINA

che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 17 del R.D. 16.3.1942 n. 267.

Parma, 15/12/2021

Il Giudice Est.
Dott. Irene Colladet

Il Presidente
Dott. Antonella Ioffredi

